

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 9 marzo 1999

**che completa l'azione comune 95/545/PESC adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla partecipazione dell'Unione alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina**

(1999/191/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.11,

considerando che l'11 dicembre 1995 il Consiglio ha adottato l'azione comune 95/545/PESC, relativa alla partecipazione dell'Unione europea alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina<sup>(1)</sup>, prorogata fino al 31 dicembre 1998 dalla decisione 96/745/PESC<sup>(2)</sup> del 20 dicembre 1996 e quindi fino al 31 dicembre 1999 dalla decisione 98/737/PESC<sup>(3)</sup> del 22 dicembre 1998, e completata dalla decisione 97/476/PESC<sup>(4)</sup> del 22 luglio 1997 e dalla decisione 98/607/PESC<sup>(5)</sup> del 26 ottobre 1998;

considerando che nelle conclusioni del 25 gennaio 1999 il Consiglio ha preso atto con favore dell'esito della conferenza di attuazione dell'accordo di pace svoltasi a Madrid e ne ha appoggiato le conclusioni, che tracciano la via per ulteriori progressi nell'attuazione dell'accordo di Dayton, e ha ribadito il suo pieno sostegno nei confronti dell'alto rappresentante;

considerando che il 1° febbraio 1999 il comitato direttivo del «Peace Implementation Council» ha approvato il bilancio dell'ufficio dell'alto rappresentante per il 1999,

*Articolo 1*

1. Per finanziare il contributo dell'Unione europea alle spese operative connesse con la missione dell'alto rappresentante nel 1999, è posto a carico del bilancio generale delle Comunità europee per il 1999 un importo massimo di 16 153 544 euro.

2. Le spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e regole della Comunità applicabili in materia di bilancio.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione ed è applicabile sino al 31 dicembre 1999.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1999.

*Per il Consiglio**Il presidente*

W. RIESTER

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 21. 12. 1995, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 340 del 30. 12. 1996, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 354 del 30. 12. 1998, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 205 del 31. 7. 1997, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU L 290 del 29. 10. 1998, pag. 3.